

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 673/2012 DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 2012****che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012 che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽²⁾, altre per-

sone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

